

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 50/2021

Oggetto: Deduzione spese non documentate - Comunicato stampa Ministero Economia e Finanze e Agenzia Entrate del 30.06.2021

Con un comunicato stampa del 30 giugno il dipartimento delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori.

Nel comunicato si legge infatti che le misure agevolative relative alle deduzioni forfettarie per spese non documentate, di cui all'articolo 66, comma 5, del Tuir, a favore degli autotrasportatori nel 2021 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l'anno precedente.

Pertanto, per i trasporti fatti personalmente dall'imprenditore, oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi, è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2020, nella misura di 48 euro.


La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, a prescindere dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti fatti personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale e pertanto vale € 16,80.

Per evitare contestazioni sugli importi in dichiarazione dei redditi, il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto con l'indicazione dei viaggi fatti e della loro durata e località di destinazione, nonché degli estremi dei documenti di trasporto delle merci, o delle fatture o delle lettere di vettura. I documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento, che deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Con comunicato stampa diramato ieri, inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per permettere agli autotrasportatori di indicare, nel modello Redditi 2021, le deduzioni forfettarie previste per il 2020. L'importo delle deduzioni per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore va riportato nel quadro RF per le imprese in contabilità ordinaria, e nel quadro RG per le imprese in contabilità semplificata, usando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, per il periodo d'imposta 2020.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Enzo Solaro



COMUNICATO STAMPA

Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2021

Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2020.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2021 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Roma, 30 giugno 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106 – 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it



INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

Ufficio Comunicazione e Stampa

06.50545093

ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.96668907 (da cellulare)

+39 06.96668933 (da estero)